

Seminario

Utilizzo di dispositivi di sicurezza per l'adeguamento di macchine ed attrezzature in ambito lavorativo

Organizzato dal Gruppo Specialistico Safety ANIE

Auditorium dell'Azienda USL 11 di Empoli via dei Cappuccini, 79 – 12 novembre 2008

**“I requisiti di sicurezza delle
attrezzature di lavoro secondo il D.Lgs.
81/2008 e obblighi di adeguamento”**

Dott. Ing. Daniele Novelli

Gruppo Regionale Macchine e Impianti – Regione Toscana

I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70 D.Lgs. 81/2008)

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere:

- conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

oppure

- conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, se costruite in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari suddette, o se messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto

I requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (art. 70 D.Lgs. 81/2008)

- Si considerano rispondenti ai requisiti di sicurezza le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (“decreti di riconoscimento di pari efficacia”).

Es. gru oleodinamica HIAB, autogru FB 38 e F 450 FIORENTINI, elevatori trasferibili non installati stabilmente nei luoghi di lavoro .

.

Gli obblighi del datore di lavoro: adeguamenti (art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/2008)

- prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione, siano corredate, ove necessario, oltre che da apposite istruzioni d'uso anche dal libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

D.Lgs. 4 agosto 1999, n.359
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.

L'Art. 3 aggiungeva all'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 i seguenti commi:

- "8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

- 8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

- 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto."

Allegato XV:

Punto 1 - attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi

Punto 2 - attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi

Legge n° 62 del 18/04/2005

Art. 29

- Legge n° 62 del 18/04/2005
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004.
Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 96 del 27/04/2005
- **Art. 29. - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01**
 1. All'art. 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: [....].
 2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente: [....].
 3. **Il datore di lavoro adegua le attrezzature** ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
 4. [....].
- Termine ultimo per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 29 della Legge 62/05: **12 novembre 2005**

Modifiche all'art. 36 D.Lgs. 626/94

D.Lgs. Governo n°626 del 19/09/1994

Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.

...

- 8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
- 8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
- 8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.

Modifiche all'allegato XV D.Lgs. 626/94

D.Lgs. Governo n°626 del 19/09/1994

ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.

2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

- a) devono essere di costruzione robusta;
- b) non devono provocare rischi supplementari;
- c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro

Linee Guida ISPESL



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VII – Igiene e Sicurezza del Lavoro



COORDINAMENTO
TECNICO
INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Scopo: fornire elementi utili ad una corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 29 della legge 62/05 comunitaria 2004.

Destinatari:

- datori di lavoro utilizzatori delle attrezzature di lavoro
- coloro che in ambito aziendale ricoprono incarichi o funzioni attinenti la tutela dei lavoratori
- organismi incaricati della vigilanza in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



Considerazioni

- Le soluzioni tecniche da porre in atto per ottemperare alle prescrizioni di adeguamento imposte dall'art. 29 non debbono essere necessariamente le stesse che la regolamentazione di carattere costruttivo esige siano applicate ai prodotti di nuova fabbricazione
- L'articolo 29 si applica, infatti, solamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

D.LGS. 81/2008 - ALLEGATO V - REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

- **2. Sistemi e dispositivi di comando**

2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.
(ex art. 35 comma 2 lett. c bis D.Lgs. 626/94 mod. D.Lgs. 359/99)

I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. (ex. allegato XV punto 2 bis D.Lgs. 626/94 mod. Legge 62/2005)

I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.

I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.

...

D.LGS. 81/2008 - ALLEGATO V - REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

- **2. Sistemi e dispositivi di comando**

...

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico.

2.3 Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta

2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza